



sestofiorentino

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

**COMUNE DI SESTO FIORENTINO
PROVINCIA DI FIRENZE**

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 120 del 20 dicembre 2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 30 luglio 2020

Variato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/04/2024

Sommario

Titolo I - Principi generali	3
Art. 1 - Contenuto del regolamento	3
Art. 2 - Presupposto ed ambito di applicazione	3
Art. 3 - <i>Ambito soggettivo</i>	4
Titolo II - Il procedimento	4
Art. 4 - <i>Criteri generali ed attivazione del procedimento</i>	4
Art. 5 - <i>Avvio del procedimento a iniziativa dell'ufficio</i>	5
Art. 6 - <i>Avvio del procedimento a iniziativa del contribuente</i>	5
Art. 7- <i>Contraddittorio con il contribuente</i>	7
Art. 8 - <i>Perfezionamento del procedimento e della definizione</i>	7
Titolo III - Effetti della definizione	8
Art. 9 - <i>Effetti tributari</i>	8
Art. 10 - <i>Effetti extratributari</i>	9
Art. 11 - <i>Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice</i>	9
Titolo IV - Versamenti	9
Art. 12 - Modalità di versamento delle somme dovute	9
Art. 13 - <i>Pagamenti rateali e prestazione della garanzia</i>	9
Titolo V - Conciliazione giudiziale	10
Art. 14 - <i>Ambito di applicazione</i>	10
Art. 15 - <i>Procedimento e modalità di pagamento delle somme dovute in dipendenza dell'accordo conciliativo</i>	10
Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie	11

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Con il presente regolamento il Comune di Sesto Fiorentino si avvale della facoltà prevista dall'art. 50 della L. 449 del 27 dicembre 1997 e nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218 con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione degli adempimenti per i contribuenti, instaurando con essi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un possibile contenzioso.

Art. 2 - Presupposto ed ambito di applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo di conseguenza esulano dal campo applicativo dell'accertamento con adesione le cosiddette questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi.

2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'Ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. La disciplina dell'accertamento con adesione attribuisce agli uffici accertatori un ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie, anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario e anticipare la riscossione dei tributi con conseguenti concreti risultati positivi dell'azione di accertamento.

4. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.

5. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

6. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. Il fatto che l'accertamento possa essere definito anche da uno solo degli obbligati, comporta le seguenti conseguenze:

a) l'ufficio deve inviare l'invito di cui all'art. 5, comma 1 del **presente Regolamento**, a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni secondo quanto previsto **al medesimo articolo**. La figura del coobbligato si riscontra sia tra più soggetti obbligati al pagamento di uno stesso tributo, sia tra più soggetti obbligati al pagamento di tributi diversi ma al cui assolvimento sono legati ex lege da un vincolo di solidarietà;

b) la definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Questo si verifica sia nel caso in cui l'adesione avvenga a seguito dell'invito motivato diretto alle parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

Nel primo caso, l'ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta, come già detto, il soddisfacimento dell'obbligo tributario.

Nel secondo caso, e cioè ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento di tale atto comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento già notificato.

In tale ipotesi, agli effetti estintivi dell'obbligazione tributaria, si somma l'ulteriore conseguenza che gli avvisi di accertamento, notificati anche agli altri coobbligati, non potranno formare oggetto di impugnativa;

c) la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12, comma 2, D.Lgs. 218/97).

7. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza.

8. L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuote su tutti.

Art. 3 - Ambito soggettivo

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società di persone e gli altri soggetti di cui all'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
- le società di capitali e gli enti di cui all'art. 87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Titolo II - Il procedimento

Art. 4 - Criteri generali ed attivazione del procedimento

1. La competenza per la definizione dell'accertamento con adesione spetta al Funzionario Responsabile della gestione del singolo tributo.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52 del D.Lgvo n° 446 del 15.12.1997 il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

3. Il procedimento può essere attivato:

a) - dall'Ufficio;

b) - su iniziativa del contribuente.

4. Inoltre, al contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

5. (ABROGATO)

Art. 5 - Avvio del procedimento a iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, **in presenza di situazioni che vertono su materia concordabile, può attivare la procedura di accertamento con adesione contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero comunicando un invito a comparire nel quale sono indicati il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.**

2. La mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile non essendo obbligatoria la partecipazione del contribuente al procedimento.

3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato.

4. Allo scopo di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio, nell'invito saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio.

5. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione del Funzionario Responsabile del Tributo.

6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia, peraltro, aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa **ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.**

7. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dei precedenti commi per la definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 6 - Avvio del procedimento a iniziativa del contribuente

1. **Il contribuente può procedere all'avvio della procedura su propria iniziativa presentando istanza di accertamento con adesione contenente l'indicazione del proprio recapito, anche telefonico, nei seguenti casi:**

a) **quando gli sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo e, qualora via sia materia**

concordabile, entro il termine di presentazione del ricorso, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 5 comma 1.

b) nell'ipotesi di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

c) nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria è sospeso, ai sensi del comma 3, per un periodo di trenta giorni.

1-bis. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 1, lett. a) è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, salvo quanto previsto dalla lettera c), ultimo periodo. Nel caso dell'istanza promossa nei termini di cui alla lettera b), qualora fra la data di comparizione, di cui al successivo comma 8) e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione di cui al presente comma. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza

1-ter. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove, all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3 della citata legge n. 212 del 2000, emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

1 – quater. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1 lett. c), non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.

2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata al Servizio **Entrate** mediante consegna diretta o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo **PEC indirizzata al domicilio digitale presente negli indici di cui agli art. 6-bis, 6 ter e 6 quater del D. Lgs. 82/2005.**

3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi alla **Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado** e l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

4. Tale disposizione non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti: da ciò consegue che, in presenza di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia del contendere. In tale ipotesi l'ufficio dovrà attivarsi per ottenere la relativa dichiarazione da parte della **Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado** e provvedere a rimborsare le somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio.

5. Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al **31 agosto** di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742 s.m.i.

6. (ABROGATO)

7. L'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica determina ex lege la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi, anche ai fini dell'eventuale iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli.

8. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza (di cui all'art. 1 lett. a), b) e c)), l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato.

9. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente al fine di ridimensionare l'accertamento effettuato.

10. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di cui all'art. 1 lett. a), e c) del presente articolo.

11. L'accertamento con adesione può essere richiesto soltanto se esiste materia concordabile, così come previsto dall'art. 2 del presente regolamento. L'eventuale richiesta di accertamento con adesione presentata da parte del contribuente, senza che ne sussistano i presupposti è inefficace ai fini della sospensione dei termini per ricorrere e del pagamento **e l'Ufficio ne darà ufficiale e tempestiva comunicazione.**

12. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7- Contraddittorio con il contribuente

1. La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione.

Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale, come previsto dall'art. 63 del DPR n. 600 del 1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art. 8 - Perfezionamento del procedimento e della definizione

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla legge.

a) - dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve essere sottoscritto:

- dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale;

- dal Funzionario Responsabile o da un suo delegato; le deleghe potranno essere espressamente conferite ai responsabili del procedimento.

Gli elementi essenziali dell'atto di definizione sono i seguenti:

- l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

b) - Perfezionamento della definizione:

Ai fini del perfezionamento dell'adesione non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto scritto tra le parti interessate, in quanto, come espressamente previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 218/97, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, salvo quanto previsto al successivo art. 12 in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire, anche tramite un suo incaricato, presso il Servizio **Entrate**, la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte, salvo quanto previsto al successivo art. 12 in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

3. L'ufficio, presi in carico i predetti documenti, ovvero verificato il regolare pagamento, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente.

Titolo III - Effetti della definizione

Art. 9 - Effetti tributari

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, l'accertamento definito con adesione:

a) - non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente;

b) - non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgvo n. 218/97 in ordine ai presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento.

c) - comporta la riduzione di alcune sanzioni;

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato D.Lgvo, qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

3. La definizione non produce effetti sugli esiti dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni originariamente presentate; pertanto le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione vengono applicate nella misura ordinaria.

4. Per quanto concerne le altre sanzioni conseguenti alla definizione dell'accertamento con adesione, occorre operare una distinzione a seconda che la violazione constatata riguardi:

- a) il tributo oggetto dell'adesione;
- b) il contenuto della dichiarazione;
- c) la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

5. Per le prime due tipologie di irregolarità la sanzione si applica nella misura di **un terzo** del minimo previsto dalla legge; nel terzo caso, invece, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.

6. Non sono comunque riducibili le sanzioni irrogate con atto diverso da quello con il quale viene definito l'accertamento dei tributi.

Art. 10 - Effetti extratributari

1. La definizione che consegue al perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 21 del D.Lgs. 472/97.

Art. 11 - Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta, in via generale, la definizione dei rapporti tributari che hanno formato oggetto del procedimento.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'ufficio alla data medesima.

Titolo IV - Versamenti

Art. 12 - Modalità di versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, nelle forme di versamento previste per ciascun tributo specificando la causale del versamento.

2. E' ammessa, inoltre, la possibilità di corrispondere le somme dovute anche ratealmente secondo quanto disposto dal Regolamento delle Entrate.

Art. 13 - Pagamenti rateali e prestazione della garanzia

1. Nei casi di opzione per il pagamento rateale delle somme, il contribuente deve versare entro 20 giorni dalla data di redazione dell'atto di accertamento con adesione l'importo della prima rata.

2. La rateazione del versamento richiede il rilascio di una garanzia consistente in fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria per importi superiori a 30.000,00 euro.
3. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo mensile del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso vigente degli interessi legali.
4. Sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
5. Gli interessi legali, computati su base giornaliera, vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.
6. La garanzia deve essere intestata al Comune di Sesto Fiorentino. Il contribuente deve far pervenire la documentazione relativa alla garanzia al Servizio **Entrate** presso L'Unità operativa che ha redatto l'atto di accertamento con adesione entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
7. La garanzia va prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione, e deve garantire il credito per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ente a riscuotere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. In tal caso l'ufficio preposto, con lettera motivata a mezzo raccomandata A.R. **o a mezzo PEC indirizzata al domicilio digitale presente negli indici di cui agli art. 6-bis, 6 ter e 6 quater del D. Lgs. 82/2005**, inviata per conoscenza anche al contribuente, richiede all'ente che ha prestato la garanzia di pagare tutto il debito residuo. L'ente in questione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscossione della garanzia, effettua il versamento dell'intera somma dovuta direttamente alla Tesoreria Comunale, indicando le generalità del contribuente per conto del quale effettua il versamento.

Titolo V - Conciliazione giudiziale

Art. 14 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 546/92, possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie tributarie, purché si trovino nella fase processuale del primo grado del giudizio, cioè pendenti, al momento dell'accordo, dinanzi alle **Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado**. L'accordo non può intervenire oltre la prima udienza.

Art. 15 - Procedimento e modalità di pagamento delle somme dovute in dipendenza dell'accordo conciliativo

1. La conciliazione avviene seguendo la procedura di cui all'art. 48 del D.Lgs 546/92.
2. Condizione indispensabile per il perfezionamento dell'accordo conciliativo è il pagamento, nel termine prescritto, delle somme dovute in relazione all'accordo stesso, che potranno essere versate, oltre che in un'unica soluzione, anche in forma rateale.

3. Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dal presente regolamento per l'accertamento con adesione, tenuto conto che il termine di venti giorni decorre dalla data di redazione del processo verbale di conciliazione oppure, nell'ipotesi di conciliazione fuori udienza, da quella della comunicazione del decreto presidenziale di estinzione.

Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 2001.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge se ed in quanto compatibili con i tributi comunali.